

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1498

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DIANA, GARATTI e LISI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 1995

Modifica della disciplina della sospensione dall'esercizio
della professione di avvocato e procuratore

ONOREVOLI SENATORI. - I consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori, chiamati a pronunciarsi sull'opportunità di adottare la sospensione cautelare di professionisti in attesa della definizione a proprio carico di procedimenti penali, ovvero procedimenti per l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, hanno non di rado riconosciuto l'eccentricità di un potere discrezionale da esercitarsi senza limiti cronologici.

La cosa acquista particolare bizzarria se rapportato al limite di due mesi imposto alle misure interdittive disposte dal giudice penale a norma dell'articolo 308, comma 2 del codice di procedura penale.

Con le modifiche suggerite si evita alla sospensione cautelare la possibilità di espandersi oltre i confini della pena disciplinare della sospensione.

In tal modo, dovrebbero sventarsi i pericoli dell'iniquità e dell'arbitrio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 40, numero 3), del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, le parole: «, salvo quanto è stabilito nell'articolo 43» sono soppresse.

2. L'ultimo comma dell'articolo 43 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, come sostituito dall'articolo 4 della legge 17 febbraio 1971, n. 91, è abrogato.

